

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 155-bis

L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo [1122-bis](#), primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo [1136](#), commi primo, secondo e terzo, del codice.